



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 DEL 19/04/2018

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.P.R. 08.06.2001 N°327, DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE POSTO IN COMUNE DI CURTATONE, CENSITO FG.19 MAPP. 183, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR PER LA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA N. 782/2017 REG. PROV. COLL.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 150 del 17.03.2015, che deve intendersi qui interamente richiamata, è stata disposto:

- di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Curtatone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, il terreno identificato in catasto al mappale 184 del foglio 19 di Curtatone, della superficie di mq. 140, di proprietà BARBIERI FRANCA;
- di asservire ad uso pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, una porzione della superficie di mq. 35 c.a. del terreno identificato in catasto al mappale 183 del foglio 19 di Curtatone, di proprietà BARBIERI FRANCA;

ATTESO che la proprietaria BARBIERI FRANCA ha proposto ricorso avanti al TAR per la Lombardia-Sezione di Brescia (n.1683/2015 RG) avverso la suddetta determinazione;

VISTA la sentenza n. 782/2017 Reg. Provv. Coll., con cui il TAR per la Lombardia – Sezione di Brescia "... definitivamente pronunciando sul ricorso ... in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte lo accoglie con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e per il resto lo respinge, il tutto nei termini e limiti di cui in motivazione", ordinando, contestualmente, che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

CONSIDERATO che l'annullamento parziale del provvedimento in questione riguarda la parte in cui viene disposto di asservire ad uso pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, la porzione della superficie di mq. 35 c.a. del terreno identificato in catasto al mappale 183 del foglio 19 di Curtatone, anziché di espropriare detta porzione di terreno in quanto irreversibilmente trasformata e, di fatto, inutilizzabile. In particolare, sul punto, la citata sentenza dispone testualmente: "*Peraltro, dal provvedimento stesso emerge*

Pagina 1 di 6 - Det. N. 276 del 19/04/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

che l'area che dovrebbe essere soggetta a servitù di pubblico passaggio è stata irreversibilmente trasformata (in aiuola pavimentata spartitraffico) e, di fatto, sottratta alla legittima proprietaria alla quale ne è totalmente precluso l'utilizzo. Per tale ragione l'Amministrazione comunale non avrebbe potuto ricorrere all'imposizione di servitù in base al comma 6 dell'art. 42 bis, che presuppone che il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, ma così come per la restante area occupata e trasformata avrebbe dovuto procedere all'acquisizione, con obbligo di prevedere il relativo indennizzo in base ai parametri e ai criteri indicati dalla norma medesima. Sotto tale profilo, pertanto, la censura di parte ricorrente è fondata e il provvedimento impugnato è illegittimo limitatamente alla previsione della servitù di uso pubblico. Conseguentemente, in riferimento a tale specifica previsione il provvedimento impugnato va annullato.";

ATTESA la necessità di ottemperare alla sentenza suddetta provvedendo all'esproprio della porzione del terreno identificato in catasto al mappale 183 del foglio 19 di Curtatone utilizzato per la realizzazione di aiuole pavimentate per individuare correttamente le carreggiate stradali allo scopo di poter rendere fruibile la viabilità realizzata;

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento prot. 26986 del 11.11.2017 per l'adozione del provvedimento, previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001 n°327, di acquisizione di porzione di bene immobile posto in Comune di Curtatone, censito al fg.19 Mapp. 183, in ottemperanza alla Sentenza TAR per la Lombardia - Sezione di Brescia n°782/2017 Reg. Provv. Coll.;

ATTESO che, in riscontro alla suddetta comunicazione, non sono pervenute osservazioni da parte della proprietaria del terreno in questione, BARBIERI FRANCA;

VISTO il tipo frazionamento catastale prot. Comunale n°2018/11433 approvato dall'Agenzia delle Entrate-Territorio di Mantova in data 16.03.2018 che individua il mappale da acquisire come di seguito:

DITTA PROPRIETARIA	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE CASTASTALE (mq)
BARBIERI FRANCA Nata a Mantova il 29/03/1931 C.F. BRBFNC31E897D Residente a Curtatone in Via Gementi 14 Proprietario per 1000/1000	19	1710 (ex 183b)	20

VISTA la destinazione urbanistica del terreno che dal CDU avente protocollo n°13236/2018 risulta "tessuto prevalentemente residenziale a bassa intensità, con indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,40 mq/mq";



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINATO il valore venale del terreno di che trattasi nella misura di Euro/mq. 15,00 ne consegue:

- **Pregiudizio patrimoniale** (Valore venale del bene - art. 42 bis comma 3 DPR 327/2001):
 - Euro/mq 15,00 x 20 mq = **Euro 300,00**
- **Indennità per il periodo di occupazione** (art. 42 bis comma 3 DPR 327/2001):
 - interessi del 5 % annuo sul valore venale del bene a decorrere dalla data di occupazione (04/12/2006) fino alla data del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 = **Euro 170,00**
- **Pregiudizio non patrimoniale** (art. 42 bis comma 1 DPR 327/2001): Euro 300,00/00
 - **Euro 30,00**

VISTI E RICHIAMATI

- la sentenza TAR Lombardia-Sezione di Brescia n. 782/2017 Reg. Provv. Coll.;
- l'art. 42 bis del DPR 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;
- la L. 07.08.1990 n. 241;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2017 - Prot. n. 30771 del 30/12/2017 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

1. DI ACQUISIRE al patrimonio indisponibile del Comune di Curtatone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in ottemperanza alla Sentenza TAR per la Lombardia - Sezione di Brescia n. 782/2017 Reg. Provv. Coll., l'area posta in Comune di Curtatone, identificata in catasto al nome della seguente ditta, utilizzata per la realizzazione di aiuole pavimentate per individuare correttamente le carreggiate stradali allo scopo di poter rendere fruibile la viabilità realizzata:

DITTA PROPRIETARIA	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE CASTASTALE (mq)
BARBIERI FRANCA Nata a Mantova il 29/03/1931 C.F. BRBFNC31E897D Residente a Curtatone in Via Gementi 14 Proprietario per 1000/1000	19	1710 (ex 183b)	20

2. DI STABILIRE, a norma dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale relativo al mappale 183 nella misura corrispondente al valore



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

venale del bene utilizzato, oltre al 10% di tale valore venale a titolo di pregiudizio non patrimoniale nonché agli interessi nella misura del 5% annuo del valore venale per tutto il periodo di occupazione del bene da parte del comune di Curtatone, dal 04/12/2006 e fino alla data odierna, e così per complessivi Euro 500,00 come determinato nelle premesse;

3. DI DARE ATTO CHE la suddetta somma è depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova a favore della Signora Barbieri Franca (deposito identificato al numero provinciale 70639), giusto atto prot. n°18146 del 13/07/2007 - mandato n°2523 del 02/08/2007, (quietanza di pagamento n°134 – DAM 0079967 del 06/08/2007);
4. DI DARE ATTO CHE, in caso di accettazione espressa della somma suddetta da parte della Sig.a Barbieri Franca, sarà disposto a suo favore lo svincolo della medesima;
5. DI DARE ATTO CHE sulla somma suddetta deve essere operata la ritenuta d'imposta del 20% sussistendo i presupposti di legge;
6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento:
 - comporta il passaggio a favore del comune di Curtatone del diritto di proprietà del bene indicato nella tabella di cui al punto 1;
 - sarà trascritto senza indugio, a cura e spese del Comune di Curtatone, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
7. DI DARE ATTO CHE, per effetto dell'acquisizione disposta con la presente determinazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Brescia n°782/2017 Reg. Provv. Coll., la servitù disposta con la determinazione dirigenziale n°150 del 17.03.2015, richiamata in premessa, sulla porzione del mappale 183 del foglio 19 di Curtatone (porzione coincidente con il nuovo mappale 1710), deve ritenersi estinta per confusione ai sensi dell'art. 1072 c.c.;
8. DI NOTIFICARE agli interessati il presente provvedimento nelle forme degli atti processuali civili;
9. DI DARE ATTO CHE contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (art. 23 della L.1034/71 integrata e modificata dalla L. n. 205/2000) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/71 e s.m.i.) entro 120 giorni dalla medesima data.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 DEL 19/04/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.P.R. 08.06.2001 N°327, DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE POSTO IN COMUNE DI CURTATONE, CENSITO FG.19 MAPP. 183, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR PER LA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA N. 782/2017 REG. PROV. COLL.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)